

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI
VERONA

**ELABORAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
COMUNALE E DEGLI ATTI CORRELATI**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PCCA

Documento del 21/12/2024 – Consegna FASE 2



STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA

VIA GARIBALDI 13/B – 31015 CONEGLIANO (TV)

Tel. 0438 250731 acustica@acusticamente.eu

www.acusticamente.it

Il progettista responsabile:

ing. Federica Bettarello, PhD

tecnico competente in acustica ambientale

Documento firmato digitalmente

I collaboratori:

dott. Geol. Fabio De Giusti

Indice generale

TITOLO 1	CRITERI DI CARATTERE GENERALE.....	3
ART. 1 -	OGGETTO E FINALITÀ DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	3
ART. 2 –	ELENCO ELABORATI	3
TITOLO 2	CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	3
ART. 3 -	LIMITI DI ZONA.....	3
ART. 4 -	FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO VIARIO.....	6
ART. 5 -	FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO	8
ART. 6 -	FUNICOLARE CASTEL SAN PIETRO	9
ART. 7 -	INTORNO ACUSTICO AEROPORTUALE.....	9
ART. 8 –	EMISSIONI SONORE DA ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	9
TITOLO 3	PROCEDURE OPERATIVE	10
ART. 9 -	PROCEDURE OPERATIVE DI COMPETENZA DEL COMUNE	10
ART. 10 -	PROCEDURE OPERATIVE DI COMPETENZA DELLE IMPRESE.....	11
ART. 11 -	PROCEDURE OPERATIVE DI COMPETENZA DI SOCIETÀ E DEGLI ENTI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO	12
ART. 12	PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI P.U.A. (PIANI URBANISTICI ATTUATIVI)	12

TITOLO 1 CRITERI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità della Classificazione acustica

La classificazione acustica è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e ne vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo della classificazione acustica è di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; ciò può essere raggiunto programmando un graduale risanamento delle aree critiche che emergono in fase di analisi e stabilendo modalità e competenze per gli interventi di bonifica.

La presente Classificazione Acustica costituisce Aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale 13 novembre 1998 n. 108.

I valori limite indicati dalla Classificazione acustica costituiscono il riferimento del clima acustico per i progetti di trasformazione del territorio, per i progetti di risanamento del clima acustico che saranno redatti a cura del Comune nell'ambito del proprio piano di risanamento, dai gestori di infrastrutture di trasporto e, in generale, dai soggetti responsabili di inquinamento acustico.

Art. 2 - Elenco elaborati

Sono parte integrante del presente Piano di Classificazione Acustica i seguenti elaborati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE E DEGLI ATTI CORRELATI
- TAVOLE GRAFICHE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE E DEGLI ATTI CORRELATI
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO 2 CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 3 - Limiti di zona

Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in attuazione della L. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" la Regione Veneto, con L. R. 21/1999 ha emanato le "Norme in materia di inquinamento acustico" per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento prodotto dal rumore.

Il territorio comunale è suddiviso in aree omogenee acustiche ai sensi della DGR 4313/1993 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 14/11/1997 e s.m.i., a ciascuna area è attribuita una classe acustica (da I a VI) sulla base delle corrispondenti destinazioni d'uso come da Tabelle allegate al citato DPCM e

di seguito riportate:

tab. 1 - Valori limite di emissione; L_{eq} in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

tab. 2 - Valori limite assoluti di immissione rapportati all'intero periodo di riferimento; L_{eq} in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

tab. 3 - Valori di attenzione, in caso di disturbo limitato a meno di un'ora nell'intero periodo di riferimento; L_{eq} in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	60	45
II – aree prevalentemente residenziali	65	50
III – aree di tipo misto	70	55
IV – aree di intensa attività umana	75	60
V – aree prevalentemente industriali	80	65
VI – aree esclusivamente industriali	80	75

tab. 4 - Valori di qualità; L_{eq} in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

I limiti sono validi non solo per le sorgenti fisse, ma anche per quelle mobili (ad esempio i macchinari da cantiere), ad eccezione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.

I limiti vanno rispettati contemporaneamente in tutte le aree del territorio; pertanto, i limiti stessi si riferiscono non solo all'area da cui il rumore viene emesso, ma anche alle aree in cui il rumore viene immesso.

Oltre ai limiti di cui sopra il DPCM introduce i valori limite differenziali di immissione che sono così definiti: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno e vanno rilevati all'interno degli ambienti abitativi.

Il limite assoluto va applicato per tutti i tipi di sorgenti funzionanti all'esterno; il limite differenziale può essere impiegato solo in presenza di una specifica sorgente disturbante, ovvero di una "sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo".

I valori limite differenziali di immissione non possono essere applicati nelle aree classificate nella classe VI (zone esclusivamente industriali). Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Le disposizioni sopra riportate non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 4 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto viario

Il decreto attuativo relativo alle infrastrutture ferroviarie è stato pubblicato con DPR 18/11/1998 n° 459; per quanto concerne le infrastrutture stradali il provvedimento è il DPR 30/03/2004 n°142, mentre per l'aeroporto è il D.M. 31/10/1997. Questi regolamenti di disciplina prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari) dette "fasce di pertinenza", di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura stradale (come individuata dal D.L. 285/92), ferroviaria (DPR 459/98) e aeroportuale.

Le fasce di pertinenza non sono elementi della classificazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla classificazione realizzata, venendo a costituire delle fasce relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale, ferroviario e aeroportuale non riferendosi al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune i relativi piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente (estratto dell'articolo 10 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale).

Le tabelle seguenti riassumono sia le misure delle fasce che i valori limite di immissione per quanto concerne le infrastrutture stradali:

Tabella 5.1: valori limite di immissione all'interno delle fasce di pertinenza stradali (strade di nuova realizzazione)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

• per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 5.2: valori limite di immissione all'interno delle fasce di pertinenza stradali (strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100				
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 5.3: valori limite all'interno dell'intorno aeroportuale

Zona	Valori di L_{VA} in dB(A)	Limitazioni
A	$60 \leq L_{VA} \leq 65$	Non sono previste limitazioni
B	$65 \leq L_{VA} \leq 75$	Sono ammesse solo attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico
C	$L_{VA} > 75$	Sono ammesse esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali

La direttiva regionale, antecedente il DPR 18/11/1998 n° 459 per quanto concerne le infrastrutture stradali, nel caso di autostrade, strade di grande comunicazione e di traffico elevato e di strade di media importanza che insistono su aree agricole e su aree di particolare interesse urbanistico territoriale invita le Amministrazioni Comunali a considerare le distanze minime a protezione del nastro stradale di cui al D.I. 1.4.1968 lettere A, B e C come fasce di rispetto da inserire in classe IV.

Art. 5 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario

La fascia di pertinenza ferroviaria, per le linee esistenti e per quelle di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, è di 250 metri per lato (misurati a partire dalla mezzzeria del binario esterno) ed è suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, è denominata "fascia A" ed ha una larghezza di 100 metri mentre la seconda, esterna alla prima e denominata "fascia B", è larga 150 metri.

Per queste infrastrutture valgono i seguenti limiti assoluti di immissione (da misurare all'esterno degli edifici interessati):

- 50 dB(A) per il livello equivalente diurno e 40 dB(A) per il livello equivalente notturno in corrispondenza di scuole (per le quali vale solo il limite diurno), ospedali, case di cura e di riposo che ricadano all'interno delle due fasce;
- 70 dB(A) per il livello equivalente diurno e 60 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A;
- 65 dB(A) per il livello equivalente diurno e 55 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B.

Per quanto riguarda le reti di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h la fascia di pertinenza è unica e con larghezza pari a 250 metri per lato e i valori limite assoluti di immissione restano invariati, rispetto ai precedenti, per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e di riposo; per gli altri ricettori, i limiti corrispondono a quelli della fascia B.

Nel caso in cui i valori indicati al comma 2 del presente articolo e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti alla tabella C del DPCM 14/11/97 non siano tecnicamente conseguibili per motivi di tipo economico, tecnico o di carattere ambientale, il D.P.R. 459/98 prevede la possibilità di operare direttamente sui ricettori; in tal caso devono essere rispettati i seguenti limiti (rilevati effettuando la misura al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto a 1,5 metri di altezza dal pavimento):

- 35 dB(A) per il livello equivalente notturno per ospedali, case di cura e di riposo;
- 40 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli altri ricettori;
- 45 dB(A) per il livello equivalente diurno per le scuole.

Per le aree non ancora edificate, gli interventi da realizzare per il rispetto dei limiti indicati alle precedenti lettere a), d), e) ed f) sono a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio rilasciato

all'interno delle fasce di pertinenza.

La direttiva regionale, antecedente il DPR 30/03/2004 n°142 per le infrastrutture ferroviarie, nel caso di linee ferroviarie di grande comunicazione e di traffico elevato invita le Amministrazioni Comunali a considerare le distanze minime a protezione dei tracciati delle linee ferroviarie di cui al DPR 753/1980 come fasce di rispetto da inserire in classe IV.

Art. 6 - Funicolare Castel San Pietro

Si specifica che per tale infrastruttura non può essere applicato il D.P.R. 459/1998 e quindi non sono previste fasce di pertinenza come da art. 3, comma 1. Pertanto, i limiti acustici da rispettare per tale infrastruttura sono quelli del piano di classificazione acustica vigente ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997 con esclusione del limite di immissione differenziale diurno e notturno ai sensi dell'articolo 4 comma 3 dello stesso Decreto.

Art. 7 - Intorno acustico aeroportuale

Il DMA 31.10.1997 “*Metodologia di misura del rumore aeroportuale*”, oltre a definire la metodologia di misura del rumore aeroportuale, introduce i criteri di individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali, nonché quelli che regolano l'attività urbanistica nelle zone di rispetto.

In base a quanto disposto dal decreto, l'intorno aeroportuale è suddiviso nelle seguenti zone territoriali:

- zona A, nella quale non sono previste limitazioni agli usi ed in cui il livello di valutazione del rumore aeroportuale (indice L_{VA}) non può superare i 65 dB(A);
- zona B, nella quale sono consentiti solo alcuni usi (attività agricole, industriali, commerciali, etc.) ed in cui l'indice L_{VA} non può superare il valore di 75 dB(A);
- zona C, nella quale sono consentite esclusivamente le attività connesse con l'infrastruttura aeroportuale, ed in cui non sono previste limitazioni all'indice L_{VA}.

Al di fuori delle zone A, B e C l'indice L_{VA} non può superare il valore di 60 dB(A).

L'individuazione delle suddette zone di rispetto, avvenuta all'interno dei lavori dell'apposita commissione tecnica istituita ai sensi del DMA 31.10.1997, è riportata negli elaborati della classificazione acustica.

Art. 8 - Emissioni sonore da attività temporanee.

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/1999, i Comuni possono rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della Legge Quadro 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

La scelta delle aree è avanzata dall'amministrazione comunale e valutata in funzione dell'idoneità acustica del sito.

Tali aree non sono individuate in prossimità di ospedali e case di cura ed, in genere, a aree di classe I; la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che venga esclusa espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico, o in alternativa abbassare i volumi delle sorgenti sonore al fine di non interferire con l'attività scolastica.

Il tipo di attività da svolgervi (ovvero la sua potenziale rumorosità in relazione all'impiego di macchinari o impianti rumorosi) determina, in relazione alla classificazione, la necessità di una autorizzazione comunale per lo svolgimento della stessa.

TITOLO 3 PROCEDURE OPERATIVE

Art. 9 - Procedure operative di competenza del Comune

Il comune richiede ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
- discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi
- impianti sportivi e ricreativi
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- tutti gli altri casi previsti dal vigente regolamento per la disciplina delle attività rumorose.

Il comune richiede ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 1.

Il comune richiede ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio, una documentazione di previsione di impatto acustico nei seguenti casi:

- all'atto della richiesta di rilascio del titolo abilitativo edilizio relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
- all'atto della richiesta di rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
- all'atto della domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

La documentazione di valutazione di impatto acustico (per le attività, di cui al comma 6 art. 8 della legge 447/1995, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa) deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni

sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente del comune.

Il comune richiede ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici come da D.P.C.M 5/12/97 e successive modifiche e/o integrazioni o in alternativa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da un tecnico abilitato, da realizzare nei seguenti casi:

- edifici adibiti a residenza o assimilabili
- edifici adibiti ad uffici o assimilabili
- edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Per il rilascio del certificato di agibilità il Comune richiede inoltre ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione che attesti l'effettivo rispetto dei requisiti acustici passivi in opera secondo quanto previsto dal D.P.C.M 5/12/97 e successive modifiche e/o integrazioni o in alternativa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da un tecnico abilitato.

Art. 10 - Procedure operative di competenza delle Imprese

Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente Legge Quadro, le imprese entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai limiti della classificazione stessa

In caso di superamento di tali valori le imprese predispongono ed inviano al Comune il piano di risanamento acustico di cui all'art. 3 del DPCM 01/03/1991 e art. 15 comma 3 della legge 447/1995, entro il termine di sei mesi dalla classificazione aggiornata del territorio comunale.

Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione del piano entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/1991.

Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione aggiornata del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a) della legge 447/1995.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine di dodici mesi.

Per le imprese con impianti a ciclo produttivo continuo ubicate in zone diverse da quelle esclusivamente industriali si applica quanto previsto dal DM 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.

Art. 11 - Procedure operative di competenza di Società e degli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, hanno l’obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell’ambiente (DM 29/11/2000, entrato in vigore il 4 febbraio 2001).

Nel caso dei servizi pubblici essenziali i suddetti piani coincidono con i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 12 Procedure operative in caso di presentazione di P.U.A. (Piani Urbanistici Attuativi)

Per l’individuazione delle aree del territorio comunale in cui andranno ad inserirsi i nuovi P.U.A. vige il rispetto dei limiti di emissione e immissione assoluti e differenziali relativi a ciascuna classe prevista dal piano di classificazione acustica comunale, ai sensi del DPCM 14/11/97. Pertanto, vanno rispettati gli indirizzi previsti per i diversi tipi di attività consentiti ai sensi della DGR 21/09/93 n°4313.

La documentazione di previsione di impatto acustico o la documentazione del clima acustico, elaborate facendo riferimento a quanto previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 2008, dovranno essere prodotte ed allegate, ai sensi dell’art. 8 delle L. Q. 447/1995 in sede di elaborazione di tutti i PUA.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta nell’ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di:

- realizzazione;
- modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere;
- potenziamento,

delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;

- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alle domande per il rilascio di:

- permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e strutture di vendita (ad esclusione di quelle di vicinato);
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
- nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio (DIA) sia connesso all'insediamento e/o alla modifica sostanziale di attività produttive, commerciali, terziarie e di servizio caratterizzate da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, la documentazione di previsione di impatto acustico o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi del DPR 445/2000) per attestare l'assenza di sorgenti sonore significative, dovrà fare parte integrante della documentazione da inoltrare al SUAP per l'attivazione del procedimento istruttorio finalizzato all'acquisizione del parere integrato ARPA/AUSL.

In caso di denuncia di inizio attività in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione della Autorità di controllo.

La Documentazione previsionale di clima acustico deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali, case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani escluse le aree verdi di quartiere;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui alle lettere a)-f) descritte sopra.

Tale documentazione deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

Tutti i nuovi edifici, nei casi previsti, dovranno rispettare i requisiti acustici passivi con i limiti e le prestazioni specifiche dettate dalla normativa vigente in materia e dai requisiti del RUE.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti fissati dalle presenti Norme, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi o permesso di costruire – DIA per gli interventi edilizi diretti. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità/agibilità per gli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati, o delle attività cui gli essi risultino destinati ai fini della mitigazione degli impatti.

L'assenza della documentazione acustica di cui ai commi precedenti, è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

In caso di mancata presentazione della documentazione acustica prevista, il responsabile del procedimento provvede alla richiesta di integrazione che, se non ottemperata entro 30 gg dal ricevimento della stessa, comporta la decadenza della richiesta di cui la procedura acustica costituisce procedimento necessario.

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la classificazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dB(A), fatto salvo quanto riferito al successivo punto c;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla classificazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla classificazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano. Qualora non si rispettino i limiti, dovranno essere attuati i provvedimenti, gli interventi e le opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.);
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non siano compatibili con l'intorno esistente (generando quindi un confine incompatibile) è possibile - agendo sul piano - perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa), o in alternativa prevedendo interventi di bonifica acustica.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una Relazione Acustica, redatta da un tecnico competente, contenente la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico e/o Valutazione di Clima Acustico.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti è a carico dell'attuatore dei piani nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria. L'assenza della Relazione Acustica è causa di improcedibilità della domanda.